

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 656 del 28/04/2022

Seduta Num. 20

**Questo** giovedì 28 **del mese di** Aprile  
**dell' anno** 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2022/697 del 22/04/2022

**Struttura proponente:** SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE  
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DI MONTE  
SOLE - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA  
ORIENTALE

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Monica Palazzini Cerquetella

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Visto inoltre il piano faunistico venatorio regionale vigente;

Dato atto che:

- l'art. 32, comma 1, della L.R. n. 6/2005, prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 18, comma 4, della L.R. n. 13/2015 stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei parchi previsti dall'art. 32, della L.R. n. 6/2005 è di competenza regionale;

Viste:

- la nota ns. protocollo n. 226745 del 4 marzo 2022, con cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha inviato la proposta di Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Sole, approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 19 del 25 febbraio 2022, comprensivo dello studio d'incidenza;
- la nota ns. protocollo n. 391922 del 20 aprile 2022, con cui l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha inviato il verbale della seduta della Consulta del Parco, tenutasi il 24 febbraio 2022;

Considerato che la proposta dell'Ente di gestione prevede di disciplinare l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Sole, così come definito dalla L.R. n. 27/89 "Istituzione del Parco storico di Monte Sole";

Valutato che:

- in seguito all'istruttoria eseguita dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, la proposta del regolamento di cui sopra risulta coerente con la legge istitutiva e con il piano territoriale del Parco regionale storico di Monte Sole, nonché con la L.R. n. 8/94 e con il Piano Faunistico Venatorio regionale vigente;
- risulta tuttavia necessario apportare alcune modifiche al testo del Regolamento proposto dall'Ente di seguito specificate:
  - a) alcuni modesti adeguamenti alla normativa regionale;
  - b) la modifica della durata e della validità del regolamento, stabilita in 2 annualità e prevedendo il rinnovo o la decadenza in accordo con la durata del Piano Faunistico Venatorio regionale vigente (art. 2);
  - c) la correzione di alcuni refusi e imprecisioni di modesta entità.

Vista la legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 che definisce la competenza in materia di Valutazione d'incidenza relativa ai piani, ai programmi, ai progetti e agli interventi indicati dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Considerato che la competenza della valutazione d'incidenza di tale regolamento risulta in capo all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale;

Dato atto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 226745 del 4 marzo 2022, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale:

- esprime la Valutazione di Incidenza sul Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Sole;
- valuta che il Regolamento determini incidenza negativa ma non significativa sui siti Rete Natura 2000 interessati.

Ritenuto pertanto opportuno approvare il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Sole, secondo il testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 111 del 31/01/2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. N. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 5615 del 25/03/2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa", con la quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane al sottoscritto dirigente Dr. Gianni Gregorio;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare il regolamento di settore per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Solea, proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e inviato con nota acquisita agli atti ns. prot. n. 226745/2022, secondo il testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di pubblicare il Regolamento di cui all' Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32, comma 4, della L.R. n. 6/2005;

- 3) di pubblicare il Regolamento sul sito web della Regione al link: [https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg\\_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali) ;
- 4) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di facilitarne la consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;
- 5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DI MONTE SOLE

### STAGIONI VENATORIE 2022-2023

#### Art. 1 Finalità

1. Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco Storico regionale di Monte Sole (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano", dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche, dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle Norme di Attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco (di seguito P.T.P.) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2506 del 22/12/1997 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna n. 43 del 27/05/2014.

#### Art. 2 Durata e validità

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità agli art. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005, degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2022-2023, fatte salve la sua decadenza o proroga in accordo con il Piano Faunistico Venatorio.

2. Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

#### Art. 3 Divieto di caccia

1. Nel territorio del Parco (Zone del Memoriale, B e C come rilevabili dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'art. 21 della L. 157/1992 e della L.R. 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37, della medesima L.R. 6/2005.

#### Art. 4 Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area contigua al Parco di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e), della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:

- cinghiale (*Sus scrofa*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- volpe (*Vulpes vulpes*).

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che viene raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 6.

2. La presenza venatoria ammissibile non deve essere superiore ad un cacciatore ogni 22 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 3.729,43 ha), per un carico massimo di 170 cacciatori presenti contemporaneamente.

3. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno), così come successivamente specificato all'art. 8, comma 3.

4. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (di seguito Ente di gestione).

5. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua, è consentito, oltre che in selezione, anche da parte di gruppi di girata autorizzati dalla Regione, sentito l'Ambito Territoriale di Caccia (di seguito ATC) competente per territorio, con il metodo della girata. Ogni gruppo sarà composto per almeno il 75% da residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno). Per tutto quanto non specificato vale quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2008 e ss.mm.ii.

6. La caccia del cinghiale in girata e quella in selezione è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo art. 7.

7. Nel corso delle annate venatorie 2022-2023 l'effettuazione della caccia con il metodo della girata potrà essere fatta da massimo quattro gruppi di girata autorizzati dalla Regione Emilia - Romagna sentito l'ATC BO3 organizzando le uscite nel rispetto di quanto indicato al presente Regolamento.

8. Nel corso delle singole annate venatorie, per ogni giornata di caccia, le singole parcelle di caccia in girata dovranno essere non contermini sia nell'ambito della singola zona che tra zone diverse.

9. Nel corso delle singole annate venatorie, ogni gruppo di girata impegnato nella caccia al cinghiale è tenuto a segnalare tale attività mediante apposizione di tabelle, riportanti le date di inizio e fine della caccia al cinghiale come da calendario venatorio al momento vigente, oltre alla dicitura "nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato si svolgerà la caccia al cinghiale". Le tabelle apposte in corrispondenza degli accessi pedonali, e non, alle zone di caccia dovranno essere visibili a distanza, di colore giallo e resistenti all'umidità; tali tabelle andranno rimosse al termine di ogni annata venatoria.

10. I componenti dei gruppi di girata sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non del territorio del Parco e dell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.

11. La caccia collettiva al cinghiale potrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 dicembre di ogni anno, mentre la caccia di selezione alla stessa specie potrà svolgersi secondo i Piani di prelievo come approvati dalla Regione Emilia – Romagna ai sensi dell'art. 11, comma 3 del R.R. n. 1/2008.

12. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente di gestione.

13. È vietato l'utilizzo di fonti luminose artificiali nel corso dell'attività venatoria.

14. Nell'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento è ammesso l'uso esclusivo di munizioni prive di piombo.

#### **Art. 5 Assegnazione delle zone di girata**

1. L'assegnazione di ogni zona avverrà ogni anno, in base al punteggio acquisito per quella annata, dal gruppo di girata che avrà presentato la domanda, ovvero in funzione della graduatoria che si delineerà a fronte di più gruppi concorrenti.

Il punteggio ottenuto da ogni gruppo di girata che concorre all'assegnazione di una zona tiene conto della residenza anagrafica e della residenza venatoria dei componenti del gruppo stesso, valutandone inoltre la scelta di operare esclusivamente nel gruppo di girata oppure di operare anche in una squadra di braccata esterna al Parco, oltre ad altre caratteristiche di seguito descritte.

Il punteggio del gruppo di girata si otterrà dalla somma dei punteggi dei singoli parametri che descrivono le caratteristiche di ogni componente come di seguito descritto:



- residente nei comuni di Marzabotto, Monzuno o Grizzana Morandi	p.ti 10
- residente in altri comuni della Città Metropolitana di Bologna	p.ti 5
- residente negli ATC BO2 o BO3	p.ti 7
- residente nell'ATC BO1	p.ti 4
- residente al di fuori della Città Metropolitana di Bologna	p.ti 2
- iscritto esclusivamente a un gruppo di girata	p.ti 5
- cacciatore di ungulati abilitato al prelievo selettivo	p.ti 2
- agricoltore residente nell'area protetta	p.ti 2

2. Il gruppo di girata che avrà ottenuto il punteggio più alto tra quelli che si saranno candidati sceglierà, per l'annata venatoria entrante, la zona nella quale operare nel rispetto del vincolo di rotazione di cui al successivo comma 7. La scelta tra le tre parcelle restanti verrà fatta a partire dal gruppo di girata classificatosi al secondo posto per poi passare al terzo e al quarto.

3. Il metodo di assegnazione delle zone rimarrà lo stesso anche a fronte di un numero di gruppi di girata inferiore alle zone disponibili.

4. In caso di parità di punteggio tra i gruppi di girata candidatisi a operare nell'area contigua si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede ATC BO3 alla presenza di almeno i capi squadra dei gruppi interessati al sorteggio.

5. Le candidature a operare nell'area contigua dovranno essere presentate all'ATC BO3 tassativamente entro il 28 marzo di ogni anno. Tale termine potrà essere modificato solo dall'ATC BO3 per motivate esigenze operative.

6. L'elenco dei gruppi di girata che opereranno nell'area contigua, unitamente alla zona assegnata a ognuno di loro, dovrà essere trasmesso all'Ente di gestione dall'ATC BO3 entro 10 giorni dalla loro individuazione.

7. Per ogni annata venatoria a ciascun gruppo di girata verrà assegnata una zona diversa da quella nella quale ha operato nelle annate venatorie precedenti. Ogni gruppo che subentri al precedente al momento di assegnazione delle zone nelle diverse annualità di vigenza del presente Regolamento, si conformerà al processo di rotazione del gruppo uscente.

8. Ogni gruppo di girata dovrà, nell'annata venatoria corrispondente, fare fronte alle richieste di prevenzione danni mediante recinzione delle colture, così come previsto dall'ATC BO3. Nel caso in cui questo non avvenga o che le rimostranze per mancata attività di messa in opera e cura delle recinzioni di non meno di due imprenditori agricoli, presentate per iscritto all'ATC BO3, siano valutate fondate dallo stesso ATC, ogni cacciatore afferente a quel gruppo di girata non potrà esercitare attività venatoria al cinghiale nel territorio dell'area contigua del Parco per la successiva annata venatoria.

9. Analogo provvedimento sarà assunto a carico di quei cacciatori che afferiranno a un gruppo di girata che nel corso di ogni annata venatoria non avrà effettuato almeno il 70% delle uscite giornaliere previste dal combinato disposto del presente Regolamento e del calendario venatorio in quel momento vigente.

10. Ogni anno, entro 15 giorni dal termine della caccia al cinghiale così come prevista dal calendario venatorio in quel momento vigente, il capogruppo di ogni gruppo di girata che avrà operato nell'area contigua dovrà consegnare agli uffici dell'Ente di gestione copia delle schede di girata consegnatigli all'inizio dell'attività venatoria.

11. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere praticata nei periodi previsti all'art. 4, comma 11. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato almeno il 20% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente di gestione, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria. La ripartizione dei capi indicati come obiettivo minimo di abbattimento, tra i diversi gruppi di girata, sarà di competenza dell'ATC BO3.

#### **Art. 6 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo**

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo (A.C.A.T.E.R.) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.

2. La caccia di selezione al daino e al capriolo nel caso dell'Azienda Faunistico Venatoria (di seguito A.F.V.) presente nell'area protetta, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente di gestione allo stesso ATC e alla Regione, affinché li assegni all'A.F.V., a seguito di parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Per la richiesta di parere all'ISPRA, l'Ente di gestione dovrà disporre dei risultati dei censimenti realizzati su tutta la superficie dell'area protetta, compresi quelle realizzati dall'A.F.V. in questa ricompresa.

3. Nella attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria**

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, nelle giornate del 29 e 30 settembre e nelle giornate dell'1 e 2 ottobre (date commemorative dell'eccidio), le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali.

2. La caccia collettiva al cinghiale nell'ATC BO3 si potrà effettuare come da calendario venatorio regionale e da Calendario ATC BO3, dal termine della caccia alla selvaggina stanziale, in tre giornate, lunedì, mercoledì e sabato. Prima del termine della caccia alla selvaggina stanziale, solo nel caso in cui una delle giornate di mercoledì o di sabato coincida con un giorno festivo sarà possibile esercitare la caccia al lunedì. La caccia al cinghiale nell'A.F.V. si svolgerà nelle giornate fisse di giovedì e sabato.

3. La caccia di selezione al cinghiale si svolgerà dal primo gennaio al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno, in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.

4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del R.R. n. 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dai Piani di prelievo approvati dalla Regione Emilia – Romagna e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.

5. La caccia a fagiano, lepre e pernice rossa si svolgerà nel periodo stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

6. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.

7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area di contigua, con l'esclusione dell'A.F.V., per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, saranno i seguenti:

- a) lepre: 8 capi;
- b) fagiano: 15 capi;
- c) pernice rossa: 4 capi.

8. È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

9. Nel caso di accertato decesso di uno o più esemplari di lupo (*Canis lupus*) che risulti causato da avvelenamento, uso di lacci o colpi di arma da fuoco, verrà immediatamente sospesa l'attività venatoria a carico del cinghiale, del capriolo per un'intera annata venatoria e comunque per almeno dodici mesi, sostituendola con operazioni di controllo a carico del cinghiale che portino ad un prelievo di capi almeno pari a quello realizzato in caccia nell'anno precedente, onde garantire il contenimento di questo ungulato. Di tale sospensione l'Ente di gestione dovrà dare immediata comunicazione all'ATC B03, al Servizio territoriale Caccia e Pesca di Bologna ed agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali e Polizia locale della Città metropolitana).

10. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

### **Art. 8 Titolo di accesso**

1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente di gestione. Tale tesserino riporterà, con l'esclusione di quelli non nominativi impiegati negli ambiti privati, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.

2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente di gestione il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie. Copia del tesserino regionale e l'originale, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente di gestione entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino dell'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua.

3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 3 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 2, a partire dalla data per la distribuzione dei tesserini di cui al precedente comma 1, stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire tale titolo di riconoscimento solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:

- dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta;
- dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta.

La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente di gestione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa".

Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente di gestione ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

4. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente di gestione inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 170 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

### **Art. 9 Azienda Faunistico Venatoria**

1. Dall'adozione del presente Regolamento non è consentito l'aumento della superficie destinata all'attività venatoria di ambiti privati così come autorizzati alla stessa data, come l'istituzione di nuove A.F.V.

2. L'A.F.V. ricadente nell'area di contigua, dovrà attenersi per la gestione delle proprie attività venatorie al presente Regolamento. L'accesso all'area contigua è consentito esclusivamente al titolare della concessione e ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso come disposto all'art. 43, comma 9, della LR 8/1994, fermo restando che i cacciatori dovranno essere muniti del tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente Regolamento. Tali tesserini potranno essere richiesti dal concessionario dell'A.F.V. nel numero massimo di 10 per ogni annata venatoria e dovranno essere restituiti all'Ente di gestione compilati entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Regione Emilia - Romagna, l'Ente di gestione esprimerà un parere sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica del rispetto di quanto prescritto dall'Ente di gestione stesso all'atto del rilascio del parere precedente.

4. Al termine di ogni stagione venatoria il concessionario dell'A.F.V. dovrà consegnare all'Ente di gestione copia dei registri di caccia in girata e un elenco delle specie oggetto di abbattimento con i relativi prelievi.

#### **Art. 10 Controllo e vigilanza**

1. L'Ente di gestione collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana di Bologna e con l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994, anche tramite apposita convenzione.

2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC B03, e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

#### **Art. 11 Divieto di immissioni**

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente e preventivamente sottoposti alla valutazione d'incidenza.

2. Negli ambiti privati potranno effettuarsi immissioni di specie gestionali a carattere stanziale solo se autorizzate dall'Ente di gestione e nel rispetto delle specie cacciabili previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 12 Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art. 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del P.T.P. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", e della Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:

- in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- nelle zone di Parco (zona B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

2. In caso di sanzione amministrativa o penale per attività in contrasto al presente Regolamento, al trasgressore non verrà inoltre rilasciato il permesso di caccia nell'area contigua per le successive tre annate venatorie.

#### **Art. 13 Convenzione con l'ATC B03**

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua l'ATC competente provvede a quanto previsto dall'art. 33, commi 1 e 3 della L.R. 8/1994, secondo modalità che potranno definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione. In tal caso la Convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e s.m. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005.

2. I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC B03.

3. La convenzione con l'ATC B03 dovrà prevedere la possibilità, se ammesso dalle norme al momento vigenti, per i cacciatori aventi residenza venatoria nell'ATC B02, se anagraficamente residenti nei comuni di Monzuno, Marzabotto e Grizzana, e quindi dotati del tesserino dell'ATC B02, di poter esercitare la caccia alla selvaggina di cui al presente Regolamento nell'area contigua del Parco Storico di Monte Sole senza l'obbligo di doversi dotare anche del tesserino dell'ATC B03.

#### **Art. 14 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Gianni Gregorio, Responsabile di SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/697

IN FEDE

Gianni Gregorio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/697

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 656 del 28/04/2022

Seduta Num. 20

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi